

## **ALLEGATO B**

### ISTRUTTORIA ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE NEI CONFRONTI DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

---

#### **[Rettifica d'ufficio num. 1] – Osservazione “0”**

L'ufficio Mercati ha verificato che, nel periodo “OTTOBRE 2018 – DICEMBRE 2020”, si sono verificate alcune incongruenze nell'assegnazione delle presenze agli operatori titolari di posteggi, in quanto, al verificarsi di alcune condizioni specifiche e ben individuate, il software di gestione dei mercati ha assegnato la presenza per giornate di mercato in cui l'assegnatario del posteggio era effettivamente assente.

Nello specifico l'anomalia si è verificata quando tale software ha assegnato, ad uno spuntista, il posteggio di un titolare assente. In questi casi, e per il periodo sopra indicato, è stata conteggiata la presenza sia allo spuntista sia al titolare del posteggio.

L'ufficio scrivente è riuscito quindi ad identificare puntualmente tali anomalie ed ha provveduto alla rimozione delle presenze errate.

---

#### **[Rettifica d'ufficio num. 2] – Osservazione “0-bis”**

L'ufficio Mercati ha verificato che, nell'elaborazione delle graduatoria provvisoria, non erano state prese in considerazione tre giornate di mercato (ossia: 22/07/2019 – 29/07/2019 e 14/10/2019) mentre, per la sola giornata del 13/05/2019, erano state conteggiate le presenze solo di una parte degli operatori.

Sono state quindi eliminate tali anomalie, aggiungendo correttamente le presenze mancanti riscontrate nelle giornate sopra indicate.

---

#### **[Rettifica d'ufficio num. 3] – Osservazione “0-ter”**

L'ufficio Mercati ha verificato che, nell'elaborazione delle graduatoria provvisoria, sono state calcolate erroneamente le giornate per le quali manca il rilevamento delle presenze.

In considerazione del fatto, che per le giornate in cui manca il rilevamento delle presenze, è stato assegnato un punteggio calcolato in base alla percentuale di frequenza del periodo precedente, si è ritenuto opportuno effettuare il ricalcolo di tali giornate e la relativa riassegnazione del dovuto punteggio.

Tale nuovo ricalcolo, è stato ovviamente esteso, proporzionalmente, a tutti i concessionari.

---

#### **[Osservazione num. ordine: 1]**

Osservazione prot n. **2334** del **08/01/2021** effettuata da **Di Addezio Gabriele**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

#### **Motivazioni:**

Riesaminando la posizione del richiedente è emersa una effettiva errata attribuzione di punteggi dovuta ad uno scambio di posteggio con altro operatore. L'anomalia è stata sanata attribuendo ai due operatori coinvolti nello scambio, il giusto punteggio.

---

#### **[Osservazione num. ordine: 2]**

Osservazione prot n. **2472** del **08/01/2021** effettuata da **Rahman Shydur**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

#### **Motivazioni:**

Trattasi, in effetti, non di vera e propria osservazione, ma di semplice richiesta dati. Infatti, come da richiesta pervenuta, sono state comunicate al titolare dell'autorizzazione le presenze effettuate dal 12/08/2020 al 31/12/2020 (protocollo num. 23842 del 11/02/2021).

---

[Osservazione num. ordine: 3]

Osservazione prot n. **3545** del **11/01/2021** effettuata da **Di Anna Antonella**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazioni:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92 del 2010 non è comunque ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

---

[Osservazione num. ordine: 4]

Osservazione prot n. **4027** del **11/01/2021** effettuata da **Alam Mahabub**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazioni:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le motivazioni addotte a giustificare le sue assenze non rientrano tra le casistiche previste dal vigente regolamento comunale per la vendita su suolo pubblico (per esempio: giustificazioni per malattia), che seppur in ogni caso permettono la conservazione del posto assegnato, ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata come da normativa vigente. Tanto meno la propria discrezionalità a presenziare al mercato, sulla base di personali convinzioni.

---

[Osservazione num. ordine: 5]

Osservazione prot n. **4110** del **11/01/2021** effettuata da **Scaccia Aldo Florindo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

[Osservazione num. ordine: 6]

Osservazione prot n. **4409** del **12/01/2021** effettuata da **Ienni Claudio**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

Da una completa revisione della posizione dell'osservante, si evince che nella graduatoria relativa al periodo "FEBBRAIO 2011 – DICEMBRE 2020" la ditta ha effettivamente collezionato un numero di presenze molto prossimo al totale di giornate di mercato tenutesi in tale periodo; ciò risulta, a maggior ragione, anche dopo i riconteggi delle presenze effettuati d'ufficio. (vedi osservazioni d'ufficio nn. 0, 0-bis e 0-ter).

Evidentemente la posizione di classifica dell'osservante in questione, è fortemente condizionata dalla valutazione ottenuta in sede di graduatoria approvata con determina n. 92/2010.

A tal proposito, si evidenzia comunque che l'osservazione non è pertanto accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

---

[Osservazione num. ordine: 7]

Osservazione prot n. **4481** del **12/01/2021** effettuata da **Cerullo Vincenzo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

Per i due posteggi di cui la ditta è titolare, nel periodo “FEBBRAIO 2011 – DICEMBRE 2020” sono stati assegnati lo stesso numero di presenze ovvero n. 402 (ossia n. 461,18 con i ricalcoli di cui alle osservazioni d’ufficio nn. 0, 0-bis e 0-ter ).

Diversamente, nella precedente graduatoria cui alla determina n. 92/2010, le due licenze avevano posizioni diverse in quanto dipendenti dalla rispettive date di rilascio.

Dalla combinazione delle due graduatorie, calcolate sulla base di metodologie diverse, ne è derivata la “graduatoria provvisoria” pubblicata, che ha generato per ognuno dei singoli posteggi, una posizione reciproca non necessariamente costante.

---

[Osservazione num. ordine: 8]

Osservazione prot n. **5219** del **13/01/2021** effettuata da **Marinelli Franca**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

**Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emersa un errata attribuzione di punteggi dovuta ad un subingresso registrato in un secondo momento (SCIA di subingresso presentata in data 30/07/2018), dovuta a causa di una richiesta di conformazione documentale inoltrata alla ditta stessa.

L’anomalia è stata sanata riattribuendo le dovute presenze al titolare dell’autorizzazione.

---

[Osservazione num. ordine: 9]

Osservazione pervenuta c/o mail **Servizio Mercati** del **14/01/2021** effettuata da **Troiani Davide**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

Per prendere parte alla graduatoria si è inteso limitare la verifica agli ultimi due anni in quanto dati più facilmente disponibili, assicurando comunque controlli contabili anche su altre annualità.

Infatti, chi si è messo in regola con la regolarizzazione dei due anni di versamenti COSAP oggetto di analisi, potrà accedere alla scelta del posteggio ma non avrà tacitamente regolarizzato eventuali inadempienze pregresse.

Invero, sulla base di tali permanenze di irregolarità pregresse, gli stessi saranno comunque oggetto di avvii di procedimenti di revoca.

In ogni caso, quando il singolo operatore ha inteso regolarizzare la propria posizione tramite le procedure gestite dalla società ICA, ha potuto regolarizzare contestualmente sia il biennio suddetto, sia eventuali anomalie pregresse.

---

[Osservazione num. ordine: 10]

Osservazione prot n. **6725** del **15/01/2021** effettuata da **Spezialetti Rossella**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L’osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

**[Osservazione num. ordine: 11]**

Osservazione prot n. **7967** del **18/01/2021** effettuata da **Scarcelli Leonardo**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

**Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emerso un errore nel conteggio delle presenze relativamente all'annualità 2017, che sono state pertanto riattribuite, in aggiunta ai ricalcoli effettuati d'ufficio.

Riguardo alla richiesta di poter accorpate i due posteggi ad oggi assegnati, si ricorda che il punto 9 della determina dirigenziale n. 123-2230 del 30/12/2020 (di pubblicazione della graduatoria provvisoria), recita quanto segue: *"...coloro, tra gli operatori del settore non alimentare, che sono attualmente titolari di più di un posteggio, e solo nel caso in cui volessero mantenere uniti tali posteggi, potranno scegliere il posteggi consecutivamente, ma necessariamente dovranno sceglierli nella zona di mercato individuata nel tratto di via D'Avalos in prossimità dell'Aurum, tra l'incrocio con via Palizzi e l'incrocio con il tratto di via Elettra che costeggia la curva sud dello stadio Cornacchia."*

---

**[Osservazione num. ordine: 12]**

Osservazione prot n. **7970** del **18/01/2021** effettuata da **Scarcelli Leonardo**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

**Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emerso un errore nel conteggio delle presenze relativamente all'annualità 2017, che sono state pertanto riattribuite, in aggiunta ai ricalcoli effettuati d'ufficio.

Riguardo alla richiesta di poter accorpate i due posteggi ad oggi assegnati, si ricorda che il punto 9 della determina dirigenziale n. 123-2230 del 30/12/2020 (di pubblicazione della graduatoria provvisoria), recita quanto segue: *"...coloro, tra gli operatori del settore non alimentare, che sono attualmente titolari di più di un posteggio, e solo nel caso in cui volessero mantenere uniti tali posteggi, potranno scegliere il posteggi consecutivamente, ma necessariamente dovranno sceglierli nella zona di mercato individuata nel tratto di via D'Avalos in prossimità dell'Aurum, tra l'incrocio con via Palizzi e l'incrocio con il tratto di via Elettra che costeggia la curva sud dello stadio Cornacchia."*

---

**[Osservazione num. ordine: 13]**

Osservazione prot n. **8671** del **19/01/2021** effettuata da **Sprecacenero Giuseppe**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata

permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente. Si specifica inoltre che, per prendere parte alla graduatoria si è inteso limitare la verifica agli ultimi due anni in quanto dati più facilmente disponibili, assicurando comunque controlli contabili anche su altre annualità.

Infatti, chi si è messo in regola con la regolarizzazione dei due anni di versamenti COSAP oggetto di analisi, potrà accedere alla scelta del posteggio ma non avrà tacitamente regolarizzato eventuali inadempienze pregresse.

Invero, sulla base di tali permanenze di irregolarità pregresse, gli stessi saranno comunque oggetto di avvisi di procedimenti di revoca.

In ogni caso, quando il singolo operatore ha inteso regolarizzare la propria posizione tramite le procedure gestite dalla società ICA, ha potuto regolarizzare contestualmente sia il biennio suddetto, sia eventuali anomalie pregresse.

---

[Osservazione num. ordine: 14]

Osservazione prot n. **8769** del **19/01/2021** effettuata da **Reginelli Angelo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

[Osservazione num. ordine: 15]

Osservazione prot n. **8827** del **19/01/2021** effettuata da **Di Giuliantonio Domenico**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'ufficio sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

Si specifica, inoltre, che l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

---

[Osservazione num. ordine: 16]

Osservazione prot n. **9953** del **21/01/2021** effettuata da **Di Giuliantonio Claudio**

Esito: **OSSERVAZIONE ACCOLTA**

**Motivazione:**

Riesaminando la posizione del richiedente, è emersa un'errata attribuzione di punteggi dovuta a subingressi registrati in momenti successivi.

L'anomalia è stata sanata riattribuendo le dovute presenze al titolare dell'autorizzazione.

---

[Osservazione num. ordine: 17]

Osservazione prot n. **9955** del **21/01/2021** effettuata da **Albini Maurizio**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

[Osservazione num. ordine: 18]

Osservazione prot n. **9960** e **10027** del **21/01/2021** effettuata da **Ciarlito Antonio**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto l'eventuale ricorso indirizzato nei confronti della determina n. 92/2010 non è ad oggi più possibile per compiuta decorrenza dei termini.

---

[Osservazione num. ordine: 19]

Osservazione prot n. **12092** del **25/01/2021** effettuata da **Stasio Donatelli**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto la ditta formalmente non esprime alcuna particolare richiesta.

---

[Osservazione num. ordine: 20]

Osservazione pervenuta c/o mail **Servizio Mercati** del **25/01/2021** effettuata da **Toderenchuk Orysy**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'ufficio sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

---

[Osservazione num. ordine: 21]

Osservazione prot n. **12315** del **25/01/2021** effettuata da **Faramondi Antonio**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto, dalle verifiche delle presenze, non risulta alcuna anomalia nella "graduatoria provvisoria" relativamente alla ditta osservante, fatti salvi, ovviamente, i ricalcoli effettuati d'ufficio sulla base delle osservazioni nn. 0, 0-bis e 0-ter.

---

[Osservazione num. ordine: 22]

Osservazione prot n. **12821** del **26/01/2021** e prot n. **16525** del **01/02/2021** effettuata da **Imparato Riccardo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione di cui al prot n. 12821 del 26/01/2021 non è accoglibile in quanto le chiusure di cassa cui si fa riferimento non possono essere ricondotte in modo certo al mercato in questione. La successiva integrazione, di cui al prot n. 16525 del 01/02/2021, a sua volta non è accoglibile in quanto l'autocertificazione prodotta non è oggettivamente verificabile.

---

**[Osservazione num. ordine: 23]**

Osservazione prot n. **13452** del **26/01/2021** effettuata da **Faieta Paolo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

**[Osservazione num. ordine: 24]**

Osservazione prot n. **13745** del **27/01/2021** effettuata da **Riottini Patriarca Diego**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto la ditta formalmente non esprime alcuna particolare osservazione alla "graduatoria provvisoria" pubblicata.

Per quanto riguarda la richiesta in subordine relativamente alla concessione di un posteggio di metratura adeguata, é comunque fatta salva, per quanto reso possibile dalla morfologia dei luoghi e dalla metratura attualmente in concessione, nelle modalità ordinarie.

---

**[Osservazione num. ordine: 25]**

Osservazione prot n. **13748** del **27/01/2021** effettuata da **Rahman Shydur**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

[Osservazione num. ordine: 26]

Osservazione prot n. 15266 del 28/01/2021 effettuata da: **Olivieri Luigina**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto le graduatorie pubblicate sono state formulate sulla base delle normative più recenti, ed in particolare:

- Legge Regionale n. 30/2016 (seppur abrogata)
- Legge Regionale n. 23/2018 – art. 99 comma2 e comma 3
- Delibera di G.C. n. 660 del 23/12/2020

dove, in tutti i casi, si fa espresso riferimento alla presenze effettivamente rilevate nei mercati in esame, significando che eventuali assenze giustificate da malattia debitamente certificata permettono la conservazione del posto ma non rientrano nel conteggio delle presenze effettivamente rilevate e utilizzate ai fini della graduatoria pubblicata, come da normativa vigente.

---

[Osservazione num. ordine: 27]

Osservazione prot n. 15871 del 29/01/2021 effettuata da **Andrenacci Emma**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile, o quanto meno non valutabile, poiché la ditta formalmente non esprime alcuna particolare richiesta.

---

[Osservazione num. ordine: 28]

Osservazione prot n. 16649 del 01/02/2021 effettuata da **Pichiecchio Paolo**

Esito: **OSSERVAZIONE NON ACCOLTA**

**Motivazione:**

L'osservazione non è accoglibile in quanto pervenuta fuori il termine massimo concesso, nella determina n. 2230 del 30/12/2020, fissato al 29/01/2021.

Ad ogni buon conto, si specifica che dopo ulteriore approfondimento delle presenze rilevate nel periodo "2011-2020" opportunamente ricollegate a quanto prodotto nella graduatoria approvata con determina n. 92/2010, si ritiene che la posizione in "graduatoria provvisoria" sia congrua.

---

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico  
Servizio SUAP e Mercati  
**Arch. Francesco Chiavaroli**